

**PARAGRAFO 1 - LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, il monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno costituisce il punto di partenza per il calcolo della validità ai fini della valutazione dell'anno scolastico.

Relativamente all'attuale funzionamento della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari il monte ore è il seguente:

	<b>ORE SETTIMANALI</b>	<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>Limite assenze in ore consentito per validità anno scolastico (25%)</b>
Alunni che si avvalgono dell'ora di Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	<b>30</b>	<b>990 ore (30x33 settimane)</b>	<b>248 ore</b>
Alunni che si avvalgono dell'insegnamento di strumento musicale e dell'insegnamento della Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	<b>30 + 2</b>	<b>30x33 settimane = 990 ore + 2 x 33 settimane = 66 ore <b>TOTALE: 1056</b></b>	<b>264 ore</b>

In caso di avvenuto superamento del limite massimo di assenze consentito, pari a 248 ore annue per gli avvelentisi ovvero pari a 264 ore annue per gli avvalentisi che frequentano lo strumento musicale, il Collegio dei docenti stabilisce, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

Tali deroghe sono le seguenti:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
5. alunni o alunne con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico, per i quali si procede al calcolo del monte ore massimo di assenze in misura proporzionale a decorrere dal momento dell'iscrizione nel nostro Istituto;
6. Gravi motivi personali o familiari debitamente documentati, anche tramite autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs.62/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, prima di procedere allo scrutinio della classe, nel rispetto dei criteri sopra indicati, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione.